



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 546 DEL 18/06/2024

RICORSI TAR EMILIA ROMAGNA NOTIFICATI IN DATA 26/03/2024 (PROTT. NN. 12141, 12142, 12145, 12146, 12147, 12148) PROPOSTI DA DIVERSI CONCESSIONARI CHIOSCHI BAR, AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI - CIG B20295806C

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, con atti assunti ai prott. dell'Ente nr. 12141, 12142, 12145, 12146, 12147, 12148 del 26.03.2024 le Soc. Bar Martino, Bagni 37, Bagni 52, Bar del Pescatore, Bagni Piero e la Ditta individuale Bar Garbino, titolari di rapporti concessori di aree demaniali marittime, hanno promosso 6 ricorsi al TAR Emilia Romagna contro: il Comune di Cattolica, l'Agenzia del demanio – Direzione Centrale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento:

- della delibera di Giunta del Comune di Cattolica n. 219 del 22 dicembre 2023, recante ad oggetto «linee di indirizzo in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a seguito dell'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni di beni pubblici ad uso turistico-ricreativo», pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Cattolica a far data dal 9 gennaio 2024;

- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale alla DGC n. 219 del 22 dicembre 2023

Visti i motivi di diritto :

I. - violazione artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 cost;

- violazione art. 117 Cost. in relazione all'art 13 Cedu;

- violazione art. 47 carta dei diritti fondamentali Ue;

- illegittimità in via derivata

II. - violazione del protocollo n. 1 Cedu;

- violazione dei diritti fondamentali u.e. e, segnatamente, del principio di rispetto del legittimo affidamento;

III. - violazione art. 44 direttiva 2006/123/ce;

- ulteriore violazione artt. 46 e 49 Tfu, nonché dei principi eurounitari di certezza del diritto, di rispetto del legittimo affidamento, nonché di proporzionalità;

IV. – ulteriore violazione del protocollo n. 1 Cedu;

- ulteriore violazione art. 17 carta di Nizza;

V. - violazione artt. 49 e 56 tfue

VI. - violazione art. 63 tfue

VII. - ulteriore violazione protocollo n. 1 Cedu;

- ulteriore violazione art. 17 carta di Nizza;

VIII. – sulla necessità “eurounitaria” di eliminare il regime legale sopravvenuto violativo dei diritti fondamentali della ricorrente, ripristinando il quadro regolatorio antecedente al d.l. n. 194/2009 s.m.i.

IX. illegittimità in via derivata

- violazione artt. 49 e 56 T.fue;
 - violazione art. 12 direttiva 2006/123/ce;
 - violazione art. 3 l. n. 118/2022;
 - violazione artt. 1 e 3 l. n. 241/1990;
 - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per difetto di istruttoria; per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità
- X. - violazione art. 3, co. 3°, l. n. 118/2022 come modificato con l'art. 1 l. n. 14/2023.

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi nei suddetti giudizio in avanti al Tar Emilia Romagna al fine di opporsi alle pretese giudiziali delle controparti e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTI:

- la richiesta di preventivo assunta al prot. Ente al nr. 14982/2024 trasmessa a nr. 6 legali di fiducia dell'Amministrazione comunale di cui 5 iscritti all'Elenco approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020;
- i preventivi di spesa pervenuti con note prott. nn. 15019, 15598, 16271, 16318, 16371/2024;
- il preventivo di spesa, risultato piu' conveniente, presentato dall'Avv. Antonio Aluigi. con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14, assunto al prot. Ente al nr. 16318/2024, con il quale il legale ha proposto un compenso complessivo pari ad € 9.800,00 oltre Cpa e Iva;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche

i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).

- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *“Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. L'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco”*;

RILEVATO che l'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini, risulta essere iscritto all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 1008/2024, ha patrocinato numerose cause per l'Ente in materia di demanio, con ottimi risultati per l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATI il valore economico dell'offerta e l'esperienza del legale nonché la pregressa proficua collaborazione con l'Avvocato Antonio Aluigi, l'affidamento al medesimo è rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che:

- i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;

- la Giunta comunale ha approvato con propria delibera nr. 71/2024 l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi;

- è stato richiesto il seguente codice Cig. B20295806C;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Antonio Aluigi, con sede in Rimini Via Luzatti nr. 14;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dar e atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
 - 2) di affidare direttamente alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14 1 P.I. 01215570407;
 - 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 16318/2024 depositato agli atti d'ufficio (Euro 9.800,00 oltre Cpa e Iva sul saldo per un totale di € 12.434,24;
 - 4) di imputare la spesa complessiva di € 12.434,24 come segue sul capitolo 2700014 del bilancio di previsione corrente esercizio;
 - 5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
 - 6) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art 192 Tuel e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi riportate;
- Di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina, il Funzionario Responsabile Affari Legali quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria
Settore 01

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 18/06/2024

Firmato
Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)